



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 245 LEGISLATURA N. VIII

DE/AM/S08 Oggetto: DM 370/98 - Calcolo fideiussione in applicazione del regolamento CE 1013/06 su trasporti transfrontalieri rifiuti.

Prot. Segr. 2031

L'anno duemilanove addì 16 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Badiali Fabio      | Assessore       |
| - Benatti Stefania   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |

- Sono assenti:
- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| - Carrabs Gianluca   | Assessore |
| - Rocchi Lidio       | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** D.M. 370/98. Calcolo fidejussione in applicazione del Regolamento CE 1013/06 su trasporti transfrontalieri rifiuti.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità, e l'attestazione degli stessi che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1,

**\* D E L I B E R A**

- Di stabilire che le fidejussioni a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da presentare alla Regione Marche, così come previsto dal D.M. 370/98 e dal Regolamento CE 1013/06 sui trasporti transfrontalieri rifiuti, a far data dal presente atto per le nuove notifiche e, comunque, in attesa delle necessarie nuove disposizioni statali non ancora emanate, vengono calcolate tenendo conto dei seguenti parametri:
  - 1) Per i rifiuti destinati al recupero in paesi extracomunitari in applicazione del Regolamento CE 1418/07, nei casi in cui l'Autorità di Destinazione richieda l'autorizzazione preventiva scritta delle autorità competenti coinvolte, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 2) Per i rifiuti destinati al recupero ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06 nei casi in cui la procedura preveda l'autorizzazione preventiva scritta, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 3) Per i rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 4) Per i rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 4.000.000 (EURO 2.065,83) quando le sostanze organoalogenate contenute sono in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5) Per i rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 8.000.000 (EURO 4.131,66) quando le sostanze organoalogenate contenute sono in quantitativo uguale o superiore a 5.000 ppm.
- Nei casi di cui al precedente punto 2), per le notifiche già trasmesse alle autorità di destinazione continuano ad applicarsi gli importi delle fidejussioni ivi indicati salvo diversa richiesta delle autorità straniere.
  - Le presenti disposizioni si applicano fino alla emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle norme di adeguamento alle disposizioni comunitarie del D.M. 370/98.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario SPACCA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa e atti di riferimento**

- Il Decreto Legislativo 152/06, art. 194;
- Regolamento CE 1013/06;
- DM 370/98;
- Delibera GR n° 88 del 25/1/99;
- Regolamento CE 1418/07.

**Motivazione**

Il Decreto Legislativo 152/06 all'art. 194, comma 5, stabilisce che nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti si hanno le seguenti responsabilità:

- a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
- b) l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- c) corrispondente è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 370/98 sono stati individuati i criteri di calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, le spese amministrative poste a carico dei notificatori e le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti.

La Giunta Regionale con Delibera n° 88 del 25/1/99 ha delegato al Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale la competenza relativa alla verifica della corretta esecuzione delle procedure in materia di trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

Con l'entrata in vigore del Regolamento CE 1013/06 in sostituzione del precedente Regolamento CEE 259/93 si sarebbe dovuto procedere da parte del Ministero dell'Ambiente all'adeguamento del DM 370/98 alle mutate procedure.

Nonostante il tempo trascorso tale decreto ministeriale tarda ad essere modificato ed il metodo consolidato di calcolo della fidejussione per le spedizioni transfrontaliere rifiuti andrebbe precisato in rapporto alle mutate procedure previste per i rifiuti in lista verde esportati in particolari paesi extracomunitari, per i rifiuti destinati al recupero non in lista verde in paesi comunitari, mentre per i rifiuti destinati allo smaltimento non vi sono particolari problemi di adattamento del DM 370/98 alle nuove disposizioni comunitarie.

In particolare il DM 370/98 non fa esplicito riferimento ai rifiuti in lista verde e nel caso di rifiuti destinati al recupero parla solo quelli in lista ambra ed in lista rossa mentre non cita quelli fuori lista.

Nella Regione Marche fino ad ora si sono prospettati solo i casi dei rifiuti in lista ambra, in lista rossa e fuori lista esportati in paesi comunitari ai quali si sono applicate le fidejussioni esplicitamente previste dal DM 370/98 nei primi due casi mentre nel caso dei fuori lista cautelativamente si sono adottate le fidejussioni per i rifiuti esportati allo smaltimento non essendoci specifico riferimento in merito.

Nel Regolamento CE 1013/06 non si fa riferimento a specifiche liste come quelle del DM 370/98, ma si individuano procedure diverse alle quali occorre adeguare il calcolo delle fidejussioni.

Diventa pertanto necessario, stante il ritardo nell'emanazione di specifiche norme ministeriali, determinare in maniera chiara il coefficiente K2, previsto per il calcolo della fidejussione dall'Allegato 3 del D.M. 370/98.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Esito dell'istruttoria**

Alla luce di quanto sopra esposto pertanto si propone:

- Di stabilire che le fidejussioni a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da presentare alla Regione Marche, così come previsto dal D.M. 370/98 e dal Regolamento CE 1013/06 sui trasporti transfrontalieri rifiuti, a far data dal presente atto per le nuove notifiche e, comunque, in attesa delle necessarie nuove disposizioni statali non ancora emanate, vengono calcolate tenendo conto dei seguenti parametri:
  - 1) Per i rifiuti destinati al recupero in paesi extracomunitari in applicazione del Regolamento CE 1418/07, nei casi in cui l'Autorità di Destinazione richieda l'autorizzazione preventiva scritta delle autorità competenti coinvolte, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 2) Per i rifiuti destinati al recupero ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06 nei casi in cui la procedura preveda l'autorizzazione preventiva scritta, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 3) Per i rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 2.000.000 (EURO 1.032,91);
  - 4) Per i rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 4.000.000 (EURO 2.065,83) quando le sostanze organoalogenate contenute sono in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;
  - 5) Per i rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento ed esportati in paesi comunitari in applicazione del Regolamento CE 1013/06, il coefficiente previsto dall'Allegato 3 del D.M. 370/98 per il calcolo della fidejussione e denominato K2 assume il valore di Lire 8.000.000 (EURO 4.131,66) quando le sostanze organoalogenate contenute sono in quantitativo uguale o superiore a 5.000 ppm.
- Nei casi di cui al precedente punto 2), per le notifiche già trasmesse alle autorità di destinazione continuano ad applicarsi gli importi delle fidejussioni ivi indicati salvo diversa richiesta delle autorità straniere.
- Le presenti disposizioni si applicano fino alla emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle norme di adeguamento alle disposizioni comunitarie del D.M. 370/98.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Giacomo Canuti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO DEL DIRIGENTE PF SALVAGUARDIA, SOSTENIBILITA' E  
COOPERAZIONE AMBIENTALE**

**IL DIGENTE RESPONSABILE**  
(Arch. Isarema Cioni)

**PARERE ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E  
PAESAGGIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Dirigente  
del Servizio Ambiente e Paesaggio**

(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. X pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Dott. Bruno Brandoni)